

REGOLAMENTO (CEE) N. 2189/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che « allora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi: che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1413/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,82 ECU per 100 kg netti per i mesi di luglio ed agosto 1992;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari dell'Uruguay i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari dell'Uruguay, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,40 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Fatti salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 6 agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.